

COMUNE DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 26-3-2013

OGGETTO: Approvazione nuovo testo dello Statuto Comunale.

L'anno duemilatredici addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 18,00 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Camastra, in seduta ORDINARIA.

Risultano all'appello nominale i Sigg.:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1. GAGLIO GIOVANNI		SI
2. CASUCCIO DOMENICO	SI	
3. LENTINI GIUSEPPE	SI	
4. COSTANZA ANTONIO	SI	
5. TODARO VINCENZO	SI	
6. DI CARO ANTONIO	SI	
7. ARGIRO' NATALE		SI
8. SCHEMBRI DIEGO	SI	
9. MORGANTE GIOVANNI	SI	
10. ALU' ROSARIO		SI
11. PATERNO' ANGELO		SI
TOTALE	7	4

Assume la Presidenza il Sig Domenico Casuccio, Presidente del Consiglio, il quale, verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Clara Vittoria Triglia, dichiara legale la seduta.

Si dà atto che sono presenti in aula consiliare per l'Amministrazione il Sindaco Rag. Giovanni Prato, l'Assessore Todaro Paolo, l'Assessore Paternò Calogero e il Resp. dell'Area Amministrativa Dott.ssa Paola Vermi.

Il Presidente procede alla lettura della terza proposta all'ordine del giorno avente ad oggetto : " Approvazione nuovo testo dello Statuto Comunale ";

Il Segretario Comunale Dott.ssa Clara Vittorio Triglia Illustra la proposta di delibera con la quale è stato adeguato il contenuto dello Statuto vigente in ottemperanza alle nuove disposizioni normative regionali ;

Non essendoci interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera , per alzata e seduta, ottenendo il seguente risultato:

VOTANTI N. 7

VOTI FAVOREVOLI N. 7

Esito proclamato con l'assistenza degli scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione atteso l'esito della superiore votazione

DELIBERA

Di approvare la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI CAMASTRA
(Prov. di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO : Approvazione nuovo testo dello Statuto Comunale.

IL RESP. DELL'AREA AMM.VA : Dott.ssa Paola Vermi

VISTE le delibere di G.C. n. 53 del 21/11/2012 e n. 61 del 12/12/2012 con le quali è stato adeguato il contenuto dello statuto vigente in ottemperanza alle nuove disposizioni normative regionali;

VISTE le note 9973 del 23 novembre 2012 e 371 del 15 Gennaio 2013 con le quali sono state inviate copie dei predetti atti ai Consiglieri Comunali;

CHE è stata data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On-line , sul sito istituzionale e affissione manifesti;

RITENUTO necessario di approvare l'allegato schema del nuovo Statuto Comunale, costituito di n. 53 articoli adeguato alle nuove disposizioni normative regionali;

DARE ATTO che lo Statuto com.le vigente è da intendersi abrogato con l'approvazione del nuovo testo;

VISTE le leggi reg.li nn. 5 e 6 del 05/04/2011;

PROPONE

- 1) di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, il nuovo Statuto Comunale, il cui testo , costituito da n. 53 articoli, si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2) di provvedere alla pubblicazione dello stesso nelle forme di legge ;
- 3) di dare atto che, conseguentemente , lo Statuto Comunale, approvato con atto del C.C. n. 9 del 13/07/2001 e successivamente modificato e integrato con delibere di C.C. n. 6 del 06/02/2003 e n. 15 del 20/07/2009, è da intendersi abrogato;
- 4) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali per gli adempimenti relativi alla pubblicazione ed all'invio al Ministero dell'interno dello Statuto approvato con il presente atto.

IL RESP. DELL'AREA AMM.VA
(Dott.ssa Paola Vermi)

VISTO si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90 , recepito dall'art. 1 , comma 1, lett. i) della L.R. 48/91, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della legge 23/12/2000, n. 30.

IL RESP. DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Paola Vermi)



COMUNE DI CAMASTRA
(Prov. di Agrigento)

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 5 DEL 26/03/2013

STATUTO DEL COMUNE

TITOLO I

IL COMUNE DI CAMASTRA

Art.1

Il Comune

1. Il Comune di Camastra, di seguito chiamato Comune, è costituito dalla comunità e dal territorio di Camastra.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq.16,19 e confina con i territori dei Comuni di Naro, Licata e Palma di Montechiaro .
3. Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone su cui vengono rappresentati una Torre, un cane ed un leone.
4. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
5. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse
6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Corso Vittorio Veneto.

Art. 2

Autonomia Statutaria

1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni . L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Art. 3
Autonomia regolamentare

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.
2. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al Consiglio Com.le, salvo quanto previsto al successivo art. 25.

Art. 4
Principi e finalità

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
3. Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 5
Albo Pretorio On-line

Pubblicazione delle deliberazioni, degli atti dirigenziali e di altri atti e documenti

1. **Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nel sito telematico istituzionale dell'Ente, a tal fine opportunamente pubblicizzato;**
2. **Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio telematico del Comune, con le modalità disciplinate da apposito regolamento in conformità e nel rispetto di quanto disposto da superiori disposizioni di legge, regolamento , circolari, direttive predisposte dalle competenti Autorità , nonché del presente Statuto.**
3. **La pubblicazione è effettuata per quindi giorni consecutivi , salvo specifiche disposizioni di legge.**
Con le stesse modalità sono altresì pubblicate le determinazioni sindacali, del Segretario Comunale e dirigenziali, nonché gli ulteriori atti e documenti che, per espressa disposizione di legge o di regolamento , debbano o possano essere pubblicate , fatto salvo, riguardo la durata

della pubblicazione, quanto eventualmente previsto dalla specifica normativa che impone o autorizza la pubblicazione.

Art. 6 Funzioni

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo stato e dalla regione, in osservanza del principio di sussidiarietà.

Art. 7 Organi

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il Sindaco.

2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

3. La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge in cinque anni.

Art. 8 (Consiglio Comunale)

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il consiglio comunale è presieduto dal suo Presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal vice Presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere più anziano.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

4. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di

inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, Il Sindaco, la Giunta Comunale, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 9 Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima convocazione del Consiglio è disposta con i criteri e le modalita' stabilite dalla legge. Al Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spettera' la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, con la maggioranza assoluta di voti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza semplice nella seconda votazione. Il Consiglio, nella medesima seduta, elegge altresì un vice Presidente.

3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. Per la validità delle sedute di seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla stessa ora, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione, nonché l'avviso che, nel caso in cui in prima convocazione non venga raggiunto il quorum necessario la seduta viene sospesa per un'ora; se alla ripresa permane la mancanza del numero legale richiesto per la prima convocazione, la seduta avverrà in seconda convocazione.

5. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle urgenti almeno 24 ore prima.

6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.

8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

9. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta di convocazione, in caso di sessione ordinaria, ridotte a un giorno nel caso di sessione urgente.

Art. 10 Consiglieri Comunali

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti e per il funzionamento del consiglio comunale.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Presidente che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.

5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. Un quinto dei Consiglieri Comunali può richiedere la convocazione del Consiglio su argomenti di competenza dell'Organo medesimo. In tal caso, il Presidente dovrà provvedervi entro giorni 20 decorrenti dall'assunzione al protocollo dell'ente della relativa richiesta. In caso di inerzia del Presidente, si osserveranno le norme di settore vigenti.

8. Le dimissioni devono essere presentate personalmente ed acquisite al protocollo dell'ente mediante identificazione del consigliere dimissionario a cura del soggetto ricevente (Presidente del consiglio o funzionario addetto al protocollo dell'ente) . In caso di impedimento, temporaneo o permanente, del consigliere dimissionario, l'atto di dimissioni deve essere autenticato , ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e presentando al protocollo dell'ente da persona delegata con atto autenticato. (circolare Ass. Reg.le n. 15/2007).

9. I consiglieri comunali , entro 3 mesi dalla proclamazione , sono tenuti a depositare presso l'ufficio segreteria:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- 2) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche od in assenza dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il consigliere ha fatto parte, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni.
- 4) Gli adempimenti indicati ai punti 1) e 2) concernono, anche, la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, anche se in regime di separazione dei beni, dei figli conviventi e di quanti altri figurino nello stato di famiglia.
- 5) Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri comunali e le stesse persone sopra indicate, sono tenuti a dichiarare le eventuali variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi;
- 6) Tutte le dichiarazioni obbligatorie debbono essere rese su moduli predisposti a cura dell'ufficio segreteria;
- 7) Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il presidente del consiglio comunale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di 15 giorni;
- 8) Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolarmente, nel caso di inosservanza, la diffida è pubblicata nell'albo pretorio on-line a cura del presidente del consiglio comunale.

Art.11

Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite dal Regolamento del consiglio comunale.
3. Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del Sindaco in carica.

Art.12

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.
2. I gruppi Consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti.
3. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.
4. Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle

elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

5. E' istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.

6. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti, indipendentemente dal loro numero.

7. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

ART. 13

Revoca del Presidente del Consiglio

- 1) Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.**
- 2) La mozione di revoca non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo;**
- 3) La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione;**
- 4) La mozione di revoca, deve essere votata per appello nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati;**
- 5) Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione dalla carica di Presidente;**
- 6) Le precedenti disposizioni si applicano anche al Vice Presidente del Consiglio Comunale.**

Art. 14

Decadenza dalla carica

- 1. Nei confronti dei consiglieri comunali, che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunale, senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.**
- 2. Avverso il procedimento di decadenza avviato dal Presidente del consiglio comunale, sentito il parere del segretario comunale, il consigliere può far valere le proprie ragioni:**
 - a) tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;**
 - b) quanto sussistono cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta.**
- 3) La dichiarazione giustificativa va trasmessa al presidente del consiglio comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del consiglio comunale come punto unico all'O.d.G.**
- 4) Il consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati al consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta**

occorre la presenza di due terzi dei consiglieri assegnati. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.

- 5) Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno 10 giorni alla riconvocazione del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 4.**
- 6) Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.**

Art. 15 Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
4. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 16 Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco dura in carica sino alla elezione del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade, mentre il Consiglio Comunale rimane in carica fino a nuove elezioni.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono immediatamente esecutive ed irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e dovranno essere comunicate dal Segretario Comunale al consiglio comunale ed all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

Art. 17 Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.
4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione

Art. 18
Linee programmatiche di mandato

1. Con le modalità previste dalla legge, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Art. 19
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.**
3. Se la mozione viene approvata ne consegue la immediata cessazione dalla carica degli organi del Comune e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore agli EE.LL., alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'Ente ex art. 15 L.R. 11/9/1997 n° 35.

Art. 20
Vicesindaco

1. Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta

comunale.

2. L'incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento; in tali casi, la delega opera automaticamente.
4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione.
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.

Art. 21 Nomina della Giunta Comunale

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori **che non deve essere superiore a n. 4.**
2. Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
- 3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali. La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere Comunale. La Giunta non può essere composta da Consiglieri in misura non superiore alla metà dei propri componenti.**
4. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
5. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
6. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della Giunta entro 10 giorni dall'insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
7. Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
8. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente,
9. Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative dal momento della presentazione.
10. La revoca dalla carica di assessore è decretata dal Sindaco.
11. La decadenza è dichiarata dal Sindaco nei casi previsti dalla legge.
E', altresì, causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute

consecutive della giunta.

12. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il Sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

La cessazione dalla carica di Sindaco, per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art 22 Competenze della Giunta Comunale

1. La giunta comunale esercita le funzioni conferitele dalla legge, dai regolamenti comunali e dallo Statuto.

2. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

6. I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, dall'assessore anziano e dal Segretario Comunale.

7. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on-line, le deliberazioni della Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, nonché in copia integrale per le materie specificate dall'art.4, comma 3, L.R. 23/97.

Art. 23 Funzionamento della Giunta Comunale

1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.

5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 24

Verbali degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla legge. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che l'organo collegiale è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

4. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.

5. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura. E' fatta salva la possibilità di chiedere la lettura della sola parte dispositiva.

6. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti e affini sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini.

7. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

8. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.

9. Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti

discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.

10 L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale è sottoscritto dal segretario comunale e da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta, nonché dal Consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

ART. 25 Consulta dei Cittadini Migrati

Al fine di consentire la partecipazione dei cittadini residenti, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea , alla vita della comunità locale, è istituita la Consulta dei Cittadini migrati. Le modalità di elezione e di funzionamento della consulta, il ruolo ed il rapporto con il Consiglio Comunale , sono stabiliti da apposito regolamento che sarà adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente modifica.

TITOLO II ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 26 Principi e criteri organizzativi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco, al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi

istituzionali del Comune.

8. La giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 27

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi il segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.

5. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di diritto pubblico per dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative; tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 28

(Segretario Comunale)

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni gravi e reiterate di doveri d'ufficio, debitamente documentate e circostanziate, ed in garanzia del principio del contraddittorio, con facoltà per il Segretario Comunale di presentare proprie controdeduzioni. E' illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione del rapporto fiduciario, o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o, infine, qualora la revoca non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa di gravi e ripetute violazioni dei doveri d'ufficio da parte del Segretario. E' parimenti illegittima la revoca del Segretario Comunale adottata dal Sindaco neo-eletto nei primi sessanta giorni del proprio mandato.

4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.

Art. 29 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al segretario comunale nominato .

8. Nelle materie di propria competenza, i responsabili degli uffici e servizi adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'Ente nei rapporti con terzi esterni all'Amministrazione.

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina l'iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.

Art. 30 Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. La giunta comunale, sentito il **Segretario Comunale**, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
5. Rientra nella competenza esclusiva del **Segretario Comunale** la gestione ottimale delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale.
6. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 31 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2. Il consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

3.L'affidamento a terzi e l'esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lett. b)-c)-d)-e)-f) del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità'.

Art. 32
Definizione dei servizi pubblici comunali
di rilevazione economica)

Il Comune visti gli art. 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali servizio idrico, servizio sanitario , igiene pubblica , servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche, trasporti , viabilità e quant'altro riconoscerà il Consiglio Comunale, di preminente interesse generale;

Riconoscere il diritto umano all'acqua , ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale , indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;

Conferma il principio che tutte le acque , superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà ; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato;

Riconoscere al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica , la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all'acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Art.33
(Aziende Speciali ed Istituzioni)

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

2. Il consiglio comunale può costituire le istituzioni , organismi strumentali del Comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale, e di proprio Statuto, approvato dal consiglio comunale.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

5. E' di competenza del Consiglio Comunale la deliberazione di trasformazione dell'azienda speciale in S.p.A. ,in conformità' alle procedure ed alle modalità disciplinate dalla legge.

Art. 34
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale approva la partecipazione del Comune a società per azioni, anche a capitale pubblico minoritario, o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici,

eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

4. L'acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della Giunta Com.le.

5. Le modalità di partecipazione, costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge.

Art 35 Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 36 Consorti

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 37 Accordi di Programma, Conferenze di Servizi e contratti di Sponsorizzazione

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

6. In applicazione dell'art.43 L.449/1997, il Comune può stipulare ,con soggetti pubblici o privati,contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi.

Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell'attività dell'ente locale.

7. Compete al responsabile della Posizione Organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione,nel rispetto della legislazione di settore,e previo indirizzo specificato nel PEG, o , in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla Giunta Comunale.

ART. 38

Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso

Il Comune, in osservanza alle previsioni contenute nel “ Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione “ adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso , una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti , dell'urbanistica e dell'edilizia nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette.

TITOLO III

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 39

Finanza e Contabilità

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.

4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

Art. 40

Ordinamento tributario

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione

Art. 41 Bilancio e Rendiconto di Gestione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.

3. Compete alla Giunta Comunale l'adozione del PEG ,su proposta del **Segretario Comunale**, e sulla scorta del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio. Nel PEG vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi,unitamente alle risorse umane,finanziarie e strumentali.

4. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

5. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 42 Disciplina dei contratti

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

5. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile di posizione organizzativa individuato secondo i criteri del regolamento di cui al precedente art.25.

Art. 43
Revisione economico-finanziaria

1. **Il revisore dei conti degli Enti Locali, nel rispetto della vigente normativa è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei Revisori Legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.**
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il revisore partecipa anche agli organismi di controllo ed al nucleo di valutazione operanti nell'ambito del Comune.

Art. 44
Principi generali del controllo interno

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286.
2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 45
Partecipazione dei cittadini

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o

associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale.

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.

5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo, nonché le forme e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, assicurando, al contempo, il diritto di partecipazione del privato.

Art. 46 Referendum comunale

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.

2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'indizione del referendum può essere chiesta anche dal 10% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.

5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materie vincolante da leggi statali o regionali, nonché in materia di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette. Non è ammesso il referendum quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.

7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.

8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

Art. 47

Associazionismo e strumenti di Programmazione Negoziata

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

4. Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi dello sviluppo locale, a concertare con istituzioni, soggetti pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le modalità di intervento, nonché le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il Comune progetta lo sviluppo della propria comunità utilizzando gli strumenti offerti dalla Programmazione Negoziata, nel rispetto dell'art.2, comma 203, L.662/1996.

A tal fine, il Comune stipula Accordi di Programma Quadro, Patti Territoriali, Contratti di Programma e Contratti d'Area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare, e tenendo in debito conto gli specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, nonché i bisogni e le priorità della collettività locale.

5. Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di cui al comma precedente, il Comune deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, in un'ottica di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, delle valutazioni di stampo urbanistico e dei procedimenti concessori dei contributi comunitari (Fondi Strutturali) previsti in Agenda 2000 dall'Unione Europea, negli specifici settori dello sviluppo economico, della crescita sostenibile, del mercato del lavoro e della politica agricola comune.

Art.48

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività

volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 49 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

3. Il Comune istituisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 50 Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente".

2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Art. 51 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.

2. **L'Amministrazione Comunale, fermo restando le disposizioni a tutela della privacy, ha l'obbligo di rendere noti , per estratto, nel proprio sito internet tutti gli atti deliberativi adottati**

dalla Giunta, dal Consiglio, le determinazioni Sindacali e dei Responsabili di area ai fini di pubblicità notizia.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente e della legge 7 giugno 2000, n. 150.

6. Per garantire la massima diffusione di atti avente rilevanza collettiva, il Comune si avvale delle tecnologie informatiche di Internet.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 52 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento Comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Le norme dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla Giunta Comunale e pubblicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.

2. Qualora il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme Statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello Statuto

4. Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla L.R. 48/91, così come modificata dalla L.R. 30/2000.

Art. 53 Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.

+++++

INDICE GENERALE
TITOLO I – IL COMUNE DI CAMASTRA

Art. 1 Il Comune

Art. 2 Autonomia Statutaria

Art. 3 .Autonomia regolamentare

Art.4 Principi e finalità

Art. 5 Albo Pretorio On-line

Art.6 Funzioni

Art.7 Organi

Art.8 Consiglio Comunale

Art. 9 Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 10 Consiglieri Comunali

Art. 11 Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze

Art.12 Gruppi consiliari

Art. 13 Revoca del Presidente del Consiglio

Art. 14 Decadenza dalla Carica

Art. 15 Sindaco

Art. 16 Cessazione dalla carica

Art. 17 Impedimento permanente del Sindaco

Art. 18 Linee programmatiche di mandato

Art. 19 Mozione di sfiducia

Art. 20 Vicesindaco

Art. 21 Nomina della Giunta Comunale

Art. 22 Competenze della Giunta Comunale

Art. 23 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 24 Verbali degli organi collegiali

Art. 25 Consulta dei Cittadini migrati

TITOLO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 26 Principi e criteri organizzativi

Art. 27 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 28 Segretario Comunale

Art. 29 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 30 Dipendenti comunali

Art. 31 Servizi pubblici comunali

Art. 32 Definizione dei servizi pubblici comunali di rilevazione economica

Art. 33 Aziende Speciali ed Istituzioni

Art. 34 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 35 Convenzioni

Art. 36 Consorzi

Art. 37 Accordi di programma, Conferenze di servizi e contratti sponsorizzazioni

Art. 38 Azioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso

TITOLO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 39 Finanza e Contabilità

Art. 40 Ordinamento tributario

Art. 41 Bilancio e rendiconto di gestione

Art. 42 Disciplina dei contratti

Art. 43 Revisione economico-finanziaria

Art. 44 Principi generali del controllo interno

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 45 Partecipazione dei cittadini

Art. 46 Referendum comunale

Art. 47 Associazionismo e strumenti di Programmazione Negoziata

Art. 48 Volontariato

Art. 49 Accesso agli atti

Art. 50 Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

Art. 51 Diritto di informazione

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 52 Statuto

Art. 53 Entrata in vigore dello Statuto

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Sig.A.Costanza

IL PRESIDENTE

F.to Sig.D. Casuccio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa C.V. Triglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 30 giorni consecutivi dal 28-3-2013.

(Reg. Pub. N: 309)
Li, 28-4-2013

IL MESSO COMUNALE

F.to M. Loro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa C.V. Triglia

ESECUTI VITA'

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la L.R. 3-12-1991, n. 44 e la L.R. 23/97

DICHIARA

che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il giorno 29-04-2013

IN QUANTO

- 1) Trattasi di provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo dal CONSIGLIO COMUNALE.
- Decorsi ~~dieci~~ ^{tre} giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, così come previsto con circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. del 243/2003 pubblicata sulla G.U.R.S.n.15 del 4/4/2003.

Li, 29-04-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa C.V. Triglia